



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 63/24

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Gaetano Berretta Giudice

Pierpaolo Grasso Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30540 del registro di Segreteria, ed in relazione alle istanze di applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., presentata dal Sig.

Valenti Davide, nato a Casalmaggiore il 22.02.1972 (C.F. :

VLNDVD72B22B898B), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Deantoni

(C.F.: DNTLCU69A08A470B – pec: luca.deantoni@avvocatimantova.it) e

Paolo Gianolio (C.F. GNLPLA63L02E897X – pec:

paologianolio@mantova.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato presso

lo studio del secondo in Mantova, alla Via Acerbi, 27;

CON L'INTERVENTO EX ART. 85 C.G.C.

- della REGIONE LOMBARDIA (P.IVA 80050050154), con sede legale in

Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente pro tempore,

rappresentata e difesa , dagli avv.ti Alessandra Zimmiti (C.F.

ZMMLSN68C51F205P, pec alessandra.zimmiti@milano.pecavvocati.it) e

Andrea Ilario Maria Viani (C.F. VNINRLI92A05F205E, pec

	andrea.viani@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura regionale, con	
	domicilio eletto in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1.	
	Visto il decreto presidenziale n.1 depositato in data 2 febbraio 2024;	
	Vista la documentazione contabile depositata dal convenuto;	
	Uditi, nell'udienza camerale dell'11 aprile 2024, con l'assistenza del	
	Segretario Barbara Pisani, il rappresentante del Pubblico Ministero Valentina	
	Papa, l'avv. Gianolio Paolo per Valenti Davide, nonché l'avv. Fraulini	
	Marianna per delega dell'Avv. Viani Andrea Ilario Maria per l'interveniente	
	Regione Lombardia.	
	FATTO	
	La Procura Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. Valenti Davide, titolare	
	dell'omonima azienda agricola per sentirlo condannare – con imputazione a	
	titolo di dolo - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in	
	complessivi euro 34.641,80, asseritamente cagionato all'Agenzia per le	
	erogazioni in agricoltura (AGEA) e alla Regione Lombardia, per il tramite	
	dell'Organismo Pagatore Regionale (OPLO), in conseguenza dell'asserita	
	illecita percezione, negli anni 2009 e 2010, di finanziamenti pubblici	
	nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) ed a carico del Fondo	
	europeo agricolo di sviluppo rurale (F.E.A.S.R.).	
	L'organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a seguito di	
	una segnalazione del 23.4.2021 con la quale la Guardia di Finanza di	
	Menaggio (CO) trasmetteva gli atti relativi ad un procedimento penale	
	pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio concernente l'illecita	
	percezione di contributi eurocomunitari erogati dall'OPLO (Organismo	
	Pagatore Regionale) nell'ambito della politica agricola comune di sostegno	
	2	

	alle attività agricole e di allevamento in territori montani. L'indagine avrebbe	
	coinvolto una serie di beneficiari presentatori di domande di aiuto contenenti	
	dati ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di	
	condizionalità necessari per accedere ai contributi per ettaro posseduto. Tra i	
	beneficiari veniva riferita in particolare la posizione dell'Azienda agricola	
	Valenti Davide che, con il contributo causale di due imprese, segnatamente la	
	Trevisi Diego s.r.l. e la Alpi Service s.r.l., che avrebbero operato per suo conto	
	avrebbe indicato, nelle domande di aiuto, al fine di ottenere i contributi	
	suddetti, la conduzione per "monticazione" di terreni per il tramite di	
	allevatori che, invece, interrogati all'uopo dalla Guardia di finanza che ha	
	svolto le indagini, hanno negato tale circostanza.	
	Si è costituito il Valenti che, in primo luogo ha formulato istanza di rito	
	abbreviato ex art.130 c.g.c., dando atto , tuttavia, del negativo parere espresso	
	dalla Procura regionale (depositato anche in giudizio dal requirente) che ha	
	espresso parere contrario in ragione della contestata condotta dolosa e	
	dell'arricchimento del convenuto.	
	Ha, tuttavia, evidenziato che tutte le pratiche sono state curate dalle società	
	Alpi Service s.r.l. e Trevisi Diego s.r.l., alle quali molte aziende agricole si	
	sono rivolte anche su indicazione delle associazioni di categoria, insistendo	
	sulla assenza di dolo, pur avendo sottoscritto le pratiche di finanziamento,	
	avendo agito confidando nella legittimità del loro operato.	
	Ha posto l'attenzione sulla circostanza che le pratiche in questione si	
	componevano anche di certificazioni di provenienza pubblica la qual cosa, in	
	assenza di tempestivi rilievi, l'ha indotto a ritenere che fossero state	
	correttamente effettuate e valutate.	
	3	

	Ha, quindi, sostenuto l'assenza degli elementi costituenti il doloso	
	arricchimento, formulando, quindi, la richiesta sopra indicata proponendo il	
	pagamento della somma pari al 50% di quella azionata in giudizio.	
	Nel merito ha, quindi, formulato ulteriori considerazioni a propria discolpa.	
	A seguito dell'udienza camerale del 24 gennaio 2024, con decreto	
	presidenziale n.1 del 2 febbraio 2024, questa Sezione ha accolto l'istanza di	
	applicazione di rito abbreviato e, pertanto, il convenuto è stato ammesso a	
	definire la sua posizione previo pagamento della somma pari ad €. 17.320,90	
	in favore della Regione Lombardia, entro il termine di trenta giorni decorrenti	
	dalla data di comunicazione del provvedimento.	
	Il giudizio veniva conseguentemente rinviato ex art.130, comma 7 c.g.c.	
	all'udienza camerale dell'11 aprile 2024 per consentire l'acquisizione in	
	giudizio della prova del pagamento.	
	All'udienza camerale sopra indicata, udite le conclusioni delle parti come da	
	verbale, il Collegio ha preso atto del pagamento effettuato ed introitato	
	dall'ente danneggiato.	
	DIRITTO	
	L'art.130, comma 1, c.g.c., prevede che <i>"In alternativa al rito ordinario, con</i>	
	<i>funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di</i>	
	<i>garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie</i>	
	<i>all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere</i>	
	<i>del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa</i>	
	<i>di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la</i>	
	<i>definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non</i>	
	<i>superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione"</i> .	
	4	

	I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che <i>“Il collegio, con decreto in</i>	
	<i>camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta,</i>	
	<i>motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della</i>	
	<i>gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno.... In caso</i>	
	<i>di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e</i>	
	<i>stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il</i>	
	<i>versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio</i>	
	<i>nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare</i>	
	<i>versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.</i>	
	Il comma 8 statuisce infine che <i>“il collegio definisce il giudizio con sentenza</i>	
	<i>provvedendo sulle spese”.</i> Il comma 9 definisce espressamente <i>“non</i>	
	<i>impugnabile”</i> la sentenza pronunciata in primo grado.	
	Nel caso di specie, l’intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato	
	è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata	
	fissata nel decreto presidenziale sopra indicato.	
	Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei	
	confronti dell’epigrafato convenuto, ai sensi dell’art.130, comma 8, c.g.c.	
	Le spese di lite e di giudizio, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico	
	del convenuto secondo il principio della soccombenza “virtuale”, emergendo,	
	dalla lettura degli atti, evidenza della sua colpevolezza e non essendo stati	
	dedotti, né sussistendo comunque, validi motivi per disporne la	
	compensazione.	
	Le spese di lite in favore dell’interveniente adesivo dipendente, in	
	considerazione delle caratteristiche dall’attività prestata, che non ha	
	comportato la soluzione di questioni giuridiche e di fatto di particolare pregio	
	5	

